Regolamento Forestale D.P.G.R. 20.09.2011, n. 8/R

Art. 4.

(Comunicazione semplice)

1. Per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,50 ettari, per proprietà non contigue e per anno e per tagli di piante di alto fusto fino a dieci esemplari per uso famigliare, non è obbligatoria la comunicazione semplice.

Art. 18.

(Epoche di intervento)

- 1. I tagli nei boschi cedui sono consentiti nei seguenti periodi:
- a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
- b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
- c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.